



ISTITUTO COMPRESIVO "F. DE SANCTIS"

Via Perraine 82010 Moiano BN ☎ Segreteria 0823711653 · 📠 fax 0823711653 · Dirigenza 0823712998
e-mail: bnic83800c@istruzione.it PEC: bnic83800c@pec.istruzione.it sito web: www.icmoiano.gov.it
Codice Fiscale: 92029230627 – Codice Univoco dell'ufficio: UF90A9



AL Personale docente

Al personale ATA

Al sito web

OGGETTO : Chiarimenti riguardo la condizione di “lavoratore fragile”

VISTA la Circolare interministeriale n. 38 del 13/04/2020

VISTA la Circolare MI prot 1585 dell'11/09/2020

VISTA la propria Circolare prot.1494 del 15/06/2020

Occorre precisare che la condizione di fragilità è riferita a “quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto “.Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente ma va intesa sempre congiuntamente alla presenza di altre patologie che possono integrare una condizione di maggiore rischio .

A seguito dell'accertamento valutativo del MC del grado di idoneità del lavoratore definito “ fragile” ,è possibile trovarsi in una delle seguenti condizioni :

Personale docente/educativo

- a. Idoneità;
- b. Idoneità con prescrizioni
- c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Idoneità semplice

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

Idoneità con prescrizioni

Il medico competente indica al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela per il lavoratore come l'utilizzo di DPI o fasce lavorative di maggiore tutela

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare **un'inidoneità temporanea**, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

In questo caso, su richiesta dell'interessato, si apre la possibilità ,per il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo, di essere utilizzato in altri compiti secondo l'iter procedurale normalmente previsto per tale categoria. Il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti. Il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale predisponde l'utilizzazione del lavoratore presso l'Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l'orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall'articolo 8 del CCNI.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l'inidoneità temporanea. In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, fermo restando che l'utilizzazione medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre

istituzioni scolastiche ed educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato.

In alternativa, se il docente non intende usufruire di questa possibilità, viene collocato in malattia fino al periodo indicato dal MC. **Tale periodo di assenza viene computato come malattia ordinaria** ed è sottoposta alle medesime decurtazioni previste dalle norme contrattuali per i docenti a tempo determinato e indeterminato.

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento. In questo caso si può applicare il disposto normativo del CCNL 2007, che in caso di ricovero ospedaliero o di conseguenze certificate derivanti da gravi patologie che richiedono terapie e che siano parzialmente o totalmente invalidanti non si calcola il numero di giorni di assenza.

Personale ATA

Assistenti Amministrativi e DSGA

Ad esito di un giudizio di **inidoneità temporanea** a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l'Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l'Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile

Collaboratori scolastici

Nel caso di **idoneità con prescrizioni**, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione

lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità. Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola.

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una **inidoneità temporanea** ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosaria Perrotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93